

2.3.96

PAPARELLA



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

145

Richiest: copia studio  
dal Sig. Sole 24  
per diritti L. 2000

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

2 MAR 1996  
IL CANCELLIERE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE  
01649/96

R.G.N. 4488/92

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 4438

Dott. Francesco Enrico ROSSI - Presidente -

Rep. 688

" Vincenzo BALDASSARRE - Consigliere -

Ud. 28.6.1995

" Mario Rosario VIGNALE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

" Enrico ALTIERI rel.



" Giuseppe SALME'

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto

da

MOLINI LO PRESTI, <sup>S.p.A.</sup> in persona del suo legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliato in Roma, via di Fontanella Borghese n. 72 presso l'avvocato Voltaggio Lucchesi Franco; rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Catalano giusta delega a margine del ricorso;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE  
Richiesta copia studio  
dal Sig. R. I.  
per diritti L. 2000  
IL CANCELLIERE

- ricorrente -

contro

CONTINENTALE ITALIANA S.p.A., in cui per atto a rogito del Notaio Achille De Martino di Roma, in data 25.3.91 rep. n. 135106, si sono fuse la Cereal

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE  
Richiesta copia esecutiva  
dal Sig. Valardi  
per diritti L. 16000 + 6  
2 MAG 1996  
IL CANCELLIERE

1669





mangini S.p.A. e la Compagnia Inental Italiana S.p.A.) in persona del Consigliere delegato pro tempore; elettivamente domiciliata in Roma - piazza Navona n. 49, presso gli avvocati Antonelli Vittorio e Palandri Claudio, che la rappresentano e difendono, giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 66/91 della Corte d'Appello di Messina, emessa il 14.1.91;

è presente per il resistente l'avvocato Palandri; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 giugno 1995 dal Consigliere dott. Altieri;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. Amirante che ha concluso per il rigetto del ricorso.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio  
dal Sig. Alf  
per diritti L. 200  
il 20 GIU. 1996  
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio  
dal Sig. Alf  
per diritti L. 200  
il 8 AGO. 1995  
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio  
dal Sig. Papale  
per diritti L. 9000  
il 28 OTT. 1996  
IL CANCELLIERE

WWW.NEWYORKCONVENTION.ORG





## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 13 marzo 1983, la s.p.a. Cerealmangimi (incorporante la Cerealgrani s.p.a. con rogito del 20 dicembre 1982), conveniva dinanzi alla corte d'appello di Messina la s.p.a. Molini Lo Presti, con sede in Milazzo, esponendo che, con contratto 13 febbraio 1981, la Cerealgrani aveva venduto alla convenuta T.M. 5.000 di « french milling wheat » per imbarco nel marzo 1982, da consegnarsi nazionalizzate I.F. Free out un buon porto / una buona banchina « West Coast Italy », incluse isole, secondo l'indicazione da darsi dal compratore all'atto della caricazione, al prezzo di L. 275.750 per T.M.; che avrebbero dovuto trovare applicazione tutte le condizioni del contratto - tipo n.12 di Parigi, ivi espressamente compresa la clausola compromissoria relativa ad arbitrato presso la Camera Arbitrale di Parigi, secondo le norme del relativo regolamento; che, effettuata la scaricatura nel porto di Messina, la compratrice, adducendo che la merce aveva subito avaria per infiltrazioni d'acqua nella stiva, sospendeva la distarica e chiedeva ed otteneva dal tribunale di Messina il sequestro conservativo sulla nave stessa; che, conseguentemente, il controvalore del ritardo e le controstallie venivano determinati in U.S.\$ 20.295, 15, dei quali la Cerealgrani, e poi per essa l'incorporante Cerealmangimi, reclamavano il pagamento alla Molini Lo Presti, in forza della clausola contrattuale che addossava a quest'ultima la cura e il rischio dello sbarco; che, non avendo la compratrice aderito alla richiesta, la conveniva nella prevista sede arbitrale per ottenere condanna al pagamento di tale somma ed accessori;





che la procedura arbitrale si concludeva con la decisione 10 novembre 1983, munita di « exequatur » del presidente del tribunale di Parigi in data 8 novembre 1984, con la quale la Molini Lo Presti veniva condannata a pagare la somma di U.S. \$ 20.295,11, oltre all'ulteriore somma di F.F. 5.000 per danni supplementari, agli interessi e alla somma di F.F. 5.000 per spese di arbitrato, nel controvalore in lire italiane.

Tutto cio' esposto, e dedotto che la Molini Lo Presti non aveva dato esecuzione alla decisione arbitrale, l'istante chiedeva che ne fosse dichiarata l'efficacia in Italia.

Costituitasi in giudizio, la societa' convenuta eccepiva preliminarmente l'incompetenza per territorio della Corte adita, in quanto essa societa', con verbale di assemblea straordinaria, annotato e trascritto il 17 novembre 1987, aveva trasferito la propria sede in Palermo, per cui funzionalmente competente alla deliberazione del lodo estero era la corte d'appello del luogo in cui la delibanda pronuncia doveva avere attuazione e, trattandosi del pagamento di somma di danaro, il luogo in cui il debitore aveva il suo domicilio.

Eccepiva, inoltre, che la clausola compromissoria non era operante, non possedendo i requisiti stabiliti dal par. II dell'art.2 della Convenzione di New York. Nel contratto, infatti, non era stata inserita alcuna disposizione contenente espressamente la clausola compromissoria, e tale non poteva ritenersi il riferimento « per relationem » contenuto nel contratto tipo n.12 di Parigi, peraltro non allegato al contratto dedotto in giudizio.





Con sentenza 14 gennaio - 18 febbraio 1991 la corte d'appello dichiarava l'efficacia del lodo nel territorio della Repubblica Italiana, con la seguente motivazione:

- l'eccezione d'incompetenza territoriale era infondata, in quanto la società convenuta svolgeva la sua attività industriale in Milazzo, dove era situato lo stabilimento;

- dovendo essere applicata la Convenzione di New York, in base alla stessa la clausola era da ritenersi valida: infatti l'art.2 della Convenzione considera sufficiente l'accordo sottoscritto o lo scambio di lettere o di telegrammi, a nulla rilevando che l'ordinamento del luogo in cui il contratto è stato concluso preveda un maggior rigore formale. Nella specie doveva ritenersi sufficiente che le parti avessero convenuto di recepire << tutte le altre condizioni secondo contratto n.12 di Parigi inclusa la clausola compromissoria e le norme d'arbitrato in caso di divergenza >>; il richiamo all'art.808 cod.proc.civ., anche sotto il profilo dell'invocato limite dell'ordine pubblico infine, non era pertinente, in quanto la disciplina convenzionale prevale su quella interna. E secondo la disciplina speciale il recepimento della clausola mediante *relatio perfecta* era sufficiente a fondare la competenza arbitrale straniera. *ha*

Avverso tale sentenza la Molini Lo Presti ha proposto ricorso per cassazione, al quale ha resistito con controricorso la Cerealmangimi.

Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art.796 cod.proc.civ., in relazione all'art.360, n.2 e 3, stesso codice.

La corte di merito ha ritenuto la propria competenza in forza





del principio di diritto - affermato dalla S.C. - secondo cui il criterio per individuare il giudice competente per la deliberazione e' dato dal luogo in cui deve trovare attuazione il provvedimento straniero, e non dal luogo della residenza o del domicilio del debitore. Secondo la ricorrente, il richiamo della sentenza di questa Suprema Corte 72 / 1266 non sarebbe pertinente. In tale sentenza, infatti, veniva affermato che, se le possibilita' di attuazione del giudicato sono molteplici e debbono realizzarsi in circoscrizioni di diverse corti d'appello, la competenza per la deliberazione spetta alla corte d'appello nel cui distretto deve essere attuata la statuizione che abbia carattere di preminenza sulle altre. Ove non sia possibile individuare una statuizione con carattere di preminenza sulle altre, la competenza spetta a ciascuna delle predette corti.

Nel caso di specie la sentenza contiene una sola statuizione, e cioe' la condanna al pagamento di una somma di danaro, e in tal caso la giurisprudenza afferma che la competenza spetta alla corte nel cui distretto ha il domicilio ( o la sede ) il debitore.

Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli articoli 2 della Convenzione di New York, resa esecutiva con la L. 19 gennaio 1968 n.62 e 2 cod.proc.civ., nonche' erronea motivazione, in relazione all'art.360, n.3 e 5, cod.proc.civ.

L'art.2 c.p.c. richiede, per la deroga convenzionale della giurisdizione in favore di arbitri che pronuncino all'estero, che la stessa risulti da atto scritto.

La Convenzione di New York richiede che le clausole arbitrali di tal genere risultino da clausola contenuta in un contratto o





in un compromesso sottoscritto dalle parti o contenuto in uno scambio di lettere o di telegrammi. La giurisprudenza della S.C. ha affermato che non e' sufficiente il generico richiamo ad altri contratti o a condizioni generali contenute in altri contratti.

Pertanto, il richiamo al contratto - tipo n. 12 di Parigi non poteva considerarsi sufficiente, non essendo stato tale documento sottoscritto dalle parti.

Inoltre il contratto di diritto sostanziale non era stato neppure sottoscritto dal legale rappresentante della societa'.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo non puo' trovare accoglimento.

L'art. 796, comma primo, cod. proc. civ. stabilisce che la competenza a dichiarare l'efficacia della sentenza pronunciata all'estero e' la corte d'appello « del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione ». E' pertanto all'esecuzione della decisione che occorre far riferimento, e non ad altri criteri, quali la residenza o il domicilio della parte.

Non pare inopportuno ricordare che in altri procedimenti di riconoscimento, quale quello previsto dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, e' prevista per alcuni casi la competenza nel luogo di esecuzione della sentenza, in altri quello del domicilio della parte nei cui confronti il riconoscimento viene richiesto.

Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, nel caso in cui la sentenza consenta modi di esecuzione realizzabili in





diversi distretti, la competenza appartiene alternativamente alle diverse corti d'appello, salvo che sussista una possibilita' di esecuzione << preminente >> rispetto alle altre. ( in tal senso, oltre alla sentenza 1266 / 72, Sez.I, 12 ottobre 1970 n.1941; 17 marzo 1976 n.971 ).

Per luogo di esecuzione della sentenza non puo', d'altra parte, assumersi quello in cui deve essere soddisfatta, secondo le norme di diritto sostanziale, la pretesa azionata; nella specie, come sostenuto dalla societa' ricorrente, dove deve essere adempiuta l'obbligazione al pagamento di somma di danaro posta a base della pronuncia di condanna.

La competenza territoriale stabilita dall'art.796 cod.proc.civ. e', infatti, collegata al luogo di esecuzione della decisione e non ad altri luoghi.

L'esecuzione di una condanna al pagamento di somma di danaro puo' essere conseguita, oltre che con lo spontaneo adeguamento della parte soccombente, anche col procedimento di espropriazione forzata. Non potendo, fra le due modalita' di realizzazione della pretesa, considerarsi prevalente una rispetto all'altra, deve ritenersi che la parte che ha interesse alla delibazione della pronuncia straniera possa elettivamente scegliere la corte d'appello nel cui distretto sono situati beni suscettibili di espropriazione forzata, quale lo stabilimento della societa', e cioe' un complesso di beni immobili e mobili sui quali iniziare un'azione esecutiva.

Non ha, pertanto, alcun rilievo il fatto che la sede principale della societa' debitrice non fosse situata nel distretto di





Messina, ne' che presso la sede secondaria non esistesse un rappresentante della societa' autorizzato a stare in giudizio.

Anche il secondo motivo e' infondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il riferimento contrattuale ad una clausola compromissoria contenuta in un contratto tipo presenta sufficienti elementi di individuazione per relationem, ed è pertanto conforme ai requisiti di validita' prescritti dall'art.2 della Convenzione di New York, e quindi idoneo a derogare la competenza giurisdizionale del giudice italiano ( si veda, in termini, Sez.Un., 20 dicembre 1983 n.7497 ).

Quanto alla doglianza in punto di sottoscrizione del contratto, la stessa e' inammissibile, essendo stata proposta per la prima volta in cassazione.

Il ricorso deve, dunque, essere rigettato; ne consegue la condanna della societa' ricorrente al pagamento, a favore della resistente, delle spese del giudizio, da liquidarsi in lire 157.000 = , oltre a lire tre milioni per onorari.

Cosi' deciso nella camera di consiglio della prima Sezione civile, il 28 giugno 1995.

Il Consigliere est.

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature: Romano E. Rami]*

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Domenico Mazzanti

*[Handwritten signature: Domenico Mazzanti]*

Depositato in Cancelleria  
Roma, li - 2 MAR. 1996

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

*[Handwritten signature]*



|      |         |
|------|---------|
| 1991 |         |
| 1101 | 100.000 |
| 4591 | 60000   |
| TOT. | 160000  |



Registrata a Roma Il 21 MAR. 1996

ai N. 8325 ✓

Esatte L. *[Handwritten signature]* ✓

da *[Handwritten signature]*

IL CASSIERE REGGENTE  
Gianfranco Di Camillo

IL DIRETTORE  
*[Handwritten signature]*  
Ignazio Mascella

WWW.NEWSPEAKCONVENTION.ORG

BO  
POF  
BOJ



Sent by Roberto Sammartano

25.07.97

Italy 145

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I civile; sentenza 2 marzo 1996, n. 1649; Rossi Pres.; ALTIERI, Est.; AMIRANTE, P.M. (concl. conf.) — Molini Lo Presti S.p.a. (avv. Catalano) c. Continentale Italiana S.p.a. (avv. Antonelli e Palandri).

**Arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria - In genere - Contratto di compravendita internazionale di merci - Riferimento a clausola compromissoria contemplata in un contratto-tipo - Validità - Art. 2 Convenzione di New York del 10 giugno 1958 resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968, n. 62.**

*Il riferimento contrattuale ad una clausola compromissoria contenuta in un contratto tipo presenta sufficienti elementi di individuazione per relationem ed è pertanto conforme ai requisiti di validità prescritti dall'art. 2 della Convenzione di New York, e quindi idoneo a derogare la competenza giurisdizionale del giudice italiano.*

**CENNI DI FATTO.** — In un contratto di compravendita internazionale di grano, le parti inseriscono la disposizione secondo la quale, ai fini della disciplina del relativo rapporto, dovranno trovare integrale applicazione le condizioni di cui al contratto-tipo n. 12 di Parigi, ivi espressamente inclusa quella relativa alla devoluzione di ogni eventuale controversia alla Camera Arbitrale di Parigi.

In virtù di tale espresso richiamo, insorta questione sulla ripartizione del rischio di deperimento della merce durante il trasporto, la società alienante conviene la controparte dinanzi alla predetta istanza arbitrale, chiedendone la condanna al pagamento del prezzo di vendita.

La Camera Arbitrale di Parigi, in accoglimento della domanda, emette lodo favorevole alla società attrice.

Il lodo è dichiarato esecutivo dal Presidente del Tribunale di Parigi.

Successivamente ne è chiesta l'esecuzione in Italia innanzi alla competente Corte d'Appello.

Costituitasi in giudizio, la convenuta eccepisce l'inefficacia della clausola compromissoria per carenza dei requisiti formali imposti dall'art. II della Convenzione di New York.

La Corte d'Appello respinge l'eccezione della convenuta, e dichiara efficace il lodo.

Avverso la decisione della Corte d'Appello, la società acquirente propone ricorso per cassazione per violazione degli articoli II Convenzione di New York (resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968, n. 62) e 2 c.p.c., oltre che per difetto di motivazione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — Anche il secondo motivo è infondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il riferimento contrattuale ad una clausola compromissoria contenuta in un contratto tipo presenta sufficienti elementi di individuazione *per relationem*, ed è pertanto conforme ai requisiti di validità prescritti dall'art. 2 della Convenzione di New York, e quindi idoneo a derogare la competenza giurisdizionale del giudice italiano (si veda, in termini, Sez. Un., 20 dicembre 1983, n. 7497). (*Omissis*).



**Validità della clausola arbitrale per relationem ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di New York del 1958.**

La pronuncia in epigrafe si pone in linea con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza <sup>(1)</sup> e dalla maggioritaria dottrina <sup>(2)</sup> in tema di forma della clausola compromissoria per relationem <sup>(3)</sup> ai sensi dell'art. 2 Convenzione di New York <sup>(4)</sup>: doversi distinguere a seconda che il contratto preveda un richiamo specifico alla clausola compromissoria inserita in un documento diverso e non sottoscritto dalle parti (*relatio perfecta*), ovvero rinvii genericamente quest'ultimo documento ma non anche alla clausola ivi contenuta (*relatio imperfecta*).

Solo nel primo caso, infatti, si considerano rispettati i requisiti di forma di cui al predetto art. 2.

La sentenza in epigrafe ha deciso di un'ipotesi di *relatio perfecta* o completa.

Il contratto di vendita sottoscritto dalle parti non si limitava, infatti, ad un complessivo richiamo al contratto-tipo n. 12 di Parigi, ma precisava espressamente che fra le disposizioni richiamate era « compresa la clauso-

<sup>(1)</sup> Cass., 12 maggio 1969, n. 1617, in *Foro it.*, 1969, I, 1698; Cass., 13 dicembre 1971, n. 3620, in *Foro it.*, 1972, I, 616; Cass., S.U., n. 1269 del 1975, *ibidem*, 1976, 21; Cass., 22 aprile 1976, n. 1439, in *Dir. Mar.*, 1978, 436; Cass., S.U., 25 maggio 1976, n. 1877, in *Rass. Arb.*, 1977, 69; Cass., S.U., 18 settembre 1978, n. 4167, in *Dir. Mar.*, 1978, 671; Cass., S.U., 11 settembre 1979, n. 4796, in *Dir. Mar.*, 1980, 31; Cass., 3 giugno 1985, n. 3285, in *Rep. Foro it.*, 1986, v. Arbitrato, n. 36; Cass., 13 maggio 1989, n. 2198, in *Giust. Civ.*, 1989, I, 2395; Cass., 20 dicembre 1983, n. 7497, in *Mass. Giust. Civ.*, 1983, fasc. 11, specificamente richiamata in motivazione e relativa ad un contratto per l'acquisto di farina di pesce dal Perù, che prevedeva l'arbitrato estero per relationem, con riferimento alla clausola compromissoria inserita nel contratto-tipo Efapi (*Euromarket federation of animal protein importers*) in uso nel commercio internazionale.

<sup>(2)</sup> SCHIZZEROTTO, *Dell'Arbitrato*, Milano, 1987, 183; MIRABELLI-RECCHIA-ZUCCONI GALLI FONSECA, "I giudici italiani e l'arbitrato internazionale", in *Rass. Arb.*, 1978, 39 ss. Cfr., altresì, RUBINO SAMMARTANO, *L'arbitrato internazionale*, 188.

Per la dottrina straniera: VAN DEN BERG, *The New York Arbitration Convention of 1958 - Toward a Uniform Judicial Interpretation*, 217 ss.

<sup>(3)</sup> Sulla *relatio* come tecnica per l'integrazione del contenuto del contratto mediante riferimento ad un atto esterno che per effetto di essa viene automaticamente a far parte del contratto richiamante come se vi fosse stato materialmente trascritto, SCHIZZEROTTO, 180-181.

<sup>(4)</sup> L'art. 2 della Convenzione di New York del 1958, resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968, n. 62 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 1969, stabilisce: « Ciascuno Stato contraente riconosce la convenzione scritta con la quale le parti si obbligano a sottoporre ad arbitrato tutte o talune controversie insorte o che potrebbero insorgere tra di esse in merito ad un determinato rapporto di diritto, contrattuale o non contrattuale, concernente una questione suscettibile di essere risolta mediante arbitrato » (i). « Per "convenzione scritta" si intende una clausola compromissoria inserita in un contratto o un compromesso, firmato dalle parti o contenuto in uno scambio di lettere o telegrammi » (ii).

la comprom  
gi, secondo

La dec  
dottrinario  
condivisibil

Ed in  
zione di N  
estero (6), l  
deroga alla

La m  
requisiti di  
me, cioè, d  
medesimo  
ma non an

Pertan  
giurisprude  
deferire ac  
menti seco  
alla specif  
re (10), la

(5)  
te:

XIX (1)  
« Toi  
nant son ex  
Chambre Ar  
ment au règ

(6)  
(7)  
relatio nei  
CA, Diritto

(8)  
(9)

accordo ne  
estero, in A  
Roma, 24  
it., 1995, I  
nosciuta da

(10)  
7497, cit.;  
tata ad ecc  
1977, Sez.  
ne la claus  
concluso o  
espressam  
esterno per



la compromissoria relativa ad arbitrato presso la Camera Arbitrale di Parigi, secondo le norme del relativo regolamento » (5).

La decisione adottata dalla Suprema Corte, così come l'orientamento dottrinario e giurisprudenziale nel quale essa si inserisce, sono pienamente condivisibili.

Ed infatti, alla luce dei vincoli di forma imposti dall'art. 2 Convenzione di New York per il negozio compromissorio relativo ad arbitrato estero (6), la c.d. *relatio imperfecta* risulta inidonea ad integrare una valida deroga alla giurisdizione italiana.

La migliore dottrina (7) sottolinea come, in ogni negozio solenne, i requisiti di forma attengano al contenuto minimo dello stesso — all'insieme, cioè, degli « elementi che devono risultare dall'atto affinché il negozio medesimo possa dirsi validamente stipulato nella forma richiesta » (8) —, ma non anche agli aspetti contenutistici ulteriori e secondari.

Pertanto, rilevato che, con riguardo al negozio compromissorio (9), la giurisprudenza ritiene elemento essenziale la manifestazione di volontà di deferire ad arbitri le controversie relative ad uno specifico rapporto, elementi secondari, invece, l'individuazione ed il numero degli arbitri oltre alla specificazione delle regole procedurali che essi dovranno osservare (10), la clausola compromissoria per arbitrato estero, e, sotto il profilo

(5) La clausola compromissoria di cui al contratto-tipo n. 12 di Parigi è la seguente:

*XIX CLAUSE COMPROMISSOIRE*

« Toute contestation survenant à l'occasion de la présent affaire, même celle concernant son existence et sa validité, sera jugée en dernier ressort par arbitrage organisé par la Chambre Arbitrale de Paris (61, Bourse de Commerce, 75040 Paris - cedex 01), conformément au règlement de celle-ci que les parties déclarent connaître et accepter ».

(6) Cfr. nota 3.

(7) GIORGIANNI, *Forma degli atti (dir. priv.)*, voce dell'Enc. Dir., 1005; NICCOLÒ, *La relatio nei negozi formali*, in *Studi in onore di Santoro-Passarelli*, III, 538. Cfr. anche BIANCA, *Diritto Civile 3, il contratto*, Milano, 1987, 289.

(8) BIANCA, op. cit., 287.

(9) Sulla clausola compromissoria come negozio autonomo rispetto al più vasto accordo nel quale è inserita, ALIBRANDI, *In tema di clausola compromissoria e di arbitrato estero*, in *Arch. Civ.*, 1989, 657 e, in giurisprudenza, Cass., 12 marzo 1990, n. 2011 e App. Roma, 24 gennaio 1991, in *Foro it.*, I, 1861; Cass., S.U., 28 ottobre 1993, n. 10704, in *Foro it.*, 1995, I, 942 ss. L'autonomia della clausola compromissoria è stata specificamente riconosciuta dall'art. 808 c.p.c. come riformato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25.

(10) Così, Cass., 22 aprile 1976, n. 1439, cit.; Cass., S.U., 20 dicembre 1983, n. 7497, cit.; Cass., 20 novembre 1992, n. 12358, in *Giust. Civ. Mass.*, 1992, fasc. 11. Impronotata ad eccessivo rigore formale, invece, Cass., S.U., 25 maggio 1976, n. 1877, in *Giur. it.*, 1977, Sez. I, 1551 con nota di FRANCHI, che ha ritenuto « invalida per difetto di sottoscrizione la clausola compromissoria che si limiti a richiamare genericamente un negozio altrimenti concluso o peggio un formulario predisposto da terzi ». Nella specie, la clausola arbitrale, era espressamente contenuta nel contratto e si limitava a rinviare ad uno specifico documento esterno per la determinazione degli arbitri e del loro numero e del modo di determinarli ».



formale, valida anche se questi ultimi aspetti sono determinati mediante rinvio ad atti privi della sottoscrizione dei contraenti.

Il contenuto essenziale minimo, al contrario, deve essere direttamente ed immediatamente manifestato nel contratto sottoscritto, o, in alternativa, può « anche essere determinato *per relationem* mediante il rinvio ad altri contratti o documenti, ma il rinvio incontra il limite della preclusione di dichiarazioni contrattuali prive della forma dovuta. Il documento non può quindi far proprio un altro documento che non sia sottoscritto dalle parti. È inammissibile, così, il rinvio ad un allegato non firmato o il rinvio... ad un documento di terzi »<sup>(11)</sup>.

È inammissibile, pertanto, la *relatio imperfecta*<sup>(12)</sup>.

Il suddetto orientamento, incentrato sulla distinzione fra *relatio perfecta ed imperfecta*, è stato criticato da alcuni autori<sup>(13)</sup> in quanto contrastante, per eccessivo formalismo, con quelle esigenze di rapidità e semplicità dei traffici commerciali internazionali che la Convenzione di New York è volta a tutelare.

I predetti autori hanno prospettato l'opportunità del superamento dei vincoli formali, rilevando come ciò che essenzialmente importa è « stabilire se le parti abbiano inteso o meno, all'atto della stipulazione del negozio, effettuare un richiamo anche alla clausola compromissoria... »<sup>(14)</sup>. Nel caso

<sup>(11)</sup> BIANCA, *op. cit.*, 289.

<sup>(12)</sup> Segue un diverso iter argomentativo pur pervenendo alla medesima conclusione circa l'inammissibilità della *relatio imperfecta*, MIRABELLI, *Clausole compromissorie per relationem ed arbitrato commerciale internazionale*, in *Rass. Arb.*, 1977, 59 ss.

<sup>(13)</sup> MARESCA, *Forma della clausola compromissoria secondo l'art. II della Convenzione di New York del 1958 e connessione in materia di arbitrato commerciale internazionale*, in *Dir. mar.*, 1982, 402-403; LOPEZ DE GONZALO, *Osservazioni sulla disciplina delle clausole compromissorie per arbitrato estero nella Convenzione di New York*, in *Dir. mar.*, 1985, 166-167; dello stesso autore anche, *La disciplina delle clausole compromissorie tra formalismo e prassi del commercio internazionale*, in *Dir. mar.*, 1990, 330 ss.; LUZZATTO, *Una questione sempre aperta: la forma della clausola compromissoria in arbitrato*, in *Dir. mar.*, 1977, 414-415. Si veda anche FRANCHI, *La convenzione arbitrale secondo le convenzioni internazionali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1985, 328, secondo cui la giurisprudenza si starebbe orientando verso la tesi della sufficienza del riferimento al tipo di contratto che contiene la clausola arbitrale anche a prescindere da un riferimento specifico a quest'ultima « in base all'idea che l'indicazione globale comprende quella specifica ».

<sup>(14)</sup> Così BONNELLI, *La forma della clausola compromissoria per arbitrato estero*, in *Rass. arb.*, 1983, 145. Conforme anche LUZZATTO, *Arbitrato Commerciale Internazionale*, v. *Dig. Disc. Civ. sez. Comm.*, 200.

Nello stesso senso, Trib. fed. svizzero, 7 febbraio 1984, in *Dir. Mar.*, 1985, 159, secondo cui « il richiamo generico, nella polizza di carico, al charter party che contiene una clausola arbitrale ha l'effetto di incorporare tale clausola nella polizza allorché le parti sono operatori commerciali che conoscono i formulari di charter party usati in quel particolare traffico ».

Quanto alle pronunce della giurisprudenza tedesca, occorre evidenziare come le stesse, nell'ammettere la validità anche di ipotesi di *relatio imperfecta*, facciano applicazione non



di *relatio imperfecta*, quindi, il mancato richiamo espresso alla clausola compromissoria potrebbe essere considerato solo come un indice della volontà delle parti di escluderla, ma non certo come elemento di per sé tale da indurre necessariamente ed aprioristicamente a ritenere sussistente tale volontà.

La critica appena esposta non pare convincente.

In primo luogo, essa è espressione dell'inaccettabile tentativo di piegare il dettato normativo — secondo il quale la clausola compromissoria per arbitrato estero deve essere formalizzata in un contratto sottoscritto dalle parti — ad un'esigenza pratica — agevolare il rapido svolgimento dei rapporti economici internazionali <sup>(15)</sup>.

In secondo luogo, « la considerazione degli interessi perseguiti generalmente dalla norma impositrice di un onere formale non può dispensarne l'applicazione nelle singole fattispecie. Il contratto privo della forma necessaria deve pertanto considerarsi nullo anche se le parti avessero espresso un consenso consapevole e certo » <sup>(16)</sup>. Opinando altrimenti, del resto, dovrebbe concludersi che i vincoli di forma imposti a tutela del consenso non avrebbero né funzione costitutiva <sup>(17)</sup>, né funzione probatoria, in quanto la loro violazione, da un lato, non produrrebbe, di per se stessa, alcuna conseguenza sulla validità del contratto, dall'altro costituirebbe mero indizio della mancata formazione del consenso, sempre superabile in presenza di contrari elementi <sup>(18)</sup> comunque accertabili.

dell'art. 2 della Convenzione di New York, bensì del diritto interno. La stessa Convenzione, infatti, (art. 7) fa salva l'applicabilità della legge nazionale se di maggior favore. Qualora quindi, quest'ultima non richieda, così come la legge tedesca non richiede, la forma scritta, la clausola compromissoria che ad essa sia conforme è valida pur non rispettando i più rigorosi requisiti di cui all'art. 2. Alla luce di questa puntualizzazione devono, pertanto, essere lette le decisioni Bundesgerichtshof, 12 febbraio 1976 in *Yearbook Commercial Arbitration*, II, F.r. Germany, n. 12 secondo la quale « la clausola contenuta in condizioni generali di contratto è valida anche se le parti non vi hanno fatto specifico riferimento ».

Identiche considerazioni valgono, come rilevato da HAUTOT, *L'arbitrato come strumento al servizio del commercio internazionale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1994, 617-618, quanto alla giurisprudenza francese, per la quale, ad es., Court de Cassation, I Sez. Civ., 26 giugno 1991, in *Revue de l'arbitrage*, 1991, 291 ss. e Trib. Inst. Strasbourg, 9 ottobre 1970, in *Yearbook Commercial Arbitration*, II, France. N.b.

<sup>(15)</sup> Una simile prospettiva, mai corretta, lo è tanto meno nel caso di specie. L'art. 2 della Convenzione, infatti, è stato dettato sulla base della specifica considerazione della predetta esigenza e della necessità di contemperarla con quella, contrapposta, di assicurare, proprio mediante i vincoli formali, l'effettività del consenso sul deferimento delle controversie ad arbitri.

<sup>(16)</sup> BIANCA, op. cit., 284.

<sup>(17)</sup> In questo senso, invece, chiaramente, Cass., 14 novembre 1981, n. 6035, in *Foro it.*, I, 1982, 1640.

<sup>(18)</sup> Fra i quali, ad esempio, l'attività delle parti e la diffusione più o meno ampia del formulario contenente la clausola compromissoria.



Per queste ragioni, la critica mossa all'orientamento tradizionale non sembra condivisibile.

Le motivazioni di opportunità che ne costituiscono il fondamento sono, tuttavia, indubbiamente rilevanti.

Si prospetta, quindi, la necessità di una revisione, in senso antiformalistico<sup>(19)</sup>, dell'art. 2 della Convenzione di New York per conformarlo alla prassi delle relazioni commerciali internazionali improntata a sempre maggior rapidità e snellezza.

Con riferimento specifico alle clausole arbitrali *per relationem*, tale revisione potrebbe sostanziarsi nell'espreso riconoscimento dell'ammissibilità della *relatio imperfecta*, a condizione che i formulari richiamati, in quanto di uso ricorrente e generalizzato in un certo settore economico, siano conosciuti o conoscibili dai contraenti.

ANTONIO MONDINI

(19) Del resto, questa tendenza ha già avuto modo di manifestarsi sia con gli emendamenti apportati all'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 1968 dalle Convenzioni di Lussemburgo del 1978, entrata in vigore in Italia in data 1 novembre 1986, e di San Sebastian del 25 maggio 1989, sia con l'introduzione, ad opera della legge 5 gennaio 1994, n. 25, del nuovo art. 833 c.p.c. Su questa disposizione, si veda, da ultimo, ROSCIONI, *Inefficacia della clausola compromissoria per arbitrato estero e attribuzione della giurisdizione ai sensi della Convenzione di New York*, in *Foro it.*, 1995, I, 942, e la dottrina ivi richiamata.

TRIBUNALE  
Calabria

Arbitrato  
Sospeso  
700 c.p.c.

Deve  
nere la rev  
munito di  
cessuale, o  
sistenza di  
ne esecuti

CENNI  
missoria pe  
della contro  
mente esec  
decisione la  
rata la inef  
more del gi  
700 c.p.c. a

MOTIV  
dedotto dal  
alla eventual  
to riguardar  
vità del lod  
ritenuto  
le o irrituale  
*fumus boni*  
(in quanto r  
in cui doves  
cifico rimedi  
re la insuss  
lare a mezzo  
art. 624 c.p.  
guendo, nell  
telare ora pr  
ritenuto  
rimedio cau  
eventuale es  
sta sede non

P.Q.M.  
cautelare ex